



## Giorgio Marcon

Coordinatore Tecnico del Coordinamento Nazionale Per la Sicurezza a 360°.

Consulente Tecnico Unione Nazionale Consumatori.

Esperto Tecnico Alcoltest, Sistemi di Sicurezza, Consulente studi legali.

Creatore e inventore Sistemi di Sicurezza Attiva in Prevenzione su strada e sul lavoro.

"Il Tuo Amico RIFLESSOMETRO" invenzione approvata dall'E7uropa e dall'ONU.

Premio ONPS presso la Camera dei Deputati per la condivisione dei comuni obiettivi di legalità, sicurezza e sviluppo.

Premio StartToMach a Friburgo per l'innovazione alla sicurezza.

Collaborazione con scienziati.

Consulente Tecnico Giudiziario

Via degli Alpini, 75 - 31040 Giavera del Montello (TV)

Tel.Cell. +39 3408126754 - tel. +39 0422771335 - fax +39 0422771749

email: [gio@riflessometro.it](mailto:gio@riflessometro.it) <http://www.riflessometro.it>

youtube: <http://www.youtube.com/user/MsGiorgiomarcon>

## Valutazione Tecnica ed Eventuale Richiesta di Sequestro



1) Draeger 7110 MK III



2) Seres 679E

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

## PREMESSA

Questa relazione è specifica per un modello di etilometro, sono stati oscurati dei dati tecnici volutamente, l'elaborazione dei dati tecnici è significativa per dimostrare la fallacità dell'etilometro, utilizzati in modo improprio o errati nella loro esposizione, porterebbero a danneggiare un lavoro tecnico così importante alla legalità. Questa elaborazione esposta in modo corretto, potrà smascherare l'etilometro. Per farla breve è smascherare quanto avvenuto con i gas di scarico delle auto. È attendibile per tutti gli etilometri attualmente in circolazione. Altri aspetti ancor più gravi, non li ho fatti emergere, riservandoli ad ogni evenienza futura.

## ETILOMETRO

### Relazione Tecnica – per sig.

Ricevo il mandato da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
ed ivi residente in via \_\_\_\_\_, a  
svolgere relazione tecnica sui documenti che mi sono  
rilasciati per l'adempimento dell'incarico, nel procedimento  
penale pendente davanti al Tribunale di \_\_\_\_\_.

### PREMESSA.

Ogni apparecchiatura è costruita secondo il fine dell'utilizzatore. Tutte le apparecchiature hanno dei limiti strutturali e di affidabilità, le cui variabili impongono un'infinità di attenzione per evitare che un dato empirico crei gravi danni alle persone attraverso il suo risultato. Nessun risultato può essere conosciuto

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

reale e rimanere tale se non confrontato costantemente con altri strumenti, o sottoposto a test continui di validità. Nessun strumento, per quanta attenzione si possa prestare nel suo utilizzo, potrà dare la certezza del risultato ottenuto **se non è messo in comparazione con altri strumenti e sottoposto a test continui di validità**, come nei casi dell'etilometro e di tutte le apparecchiature utilizzate nell'esame del sangue e sostanze dopanti.

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

## Analizziamo l'Ipotetica "Omologazione"

MODULARIO  
Trasporti - 47



Mod. D.G.M. 47

# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI

via di Settebagni n° 333 ☎ 06-872881, ☎ 06-87133903  
00138 Roma

Roma, 10 NOV. 1999

### CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE OM00308et

- Visto l'articolo 186 del decreto legislativo del 30 Aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada);
- Visto l'articolo 379 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del N.C.d.S.;
- Visto il D.M. 22/maggio/1990 n° 196;
- Vista la domanda in data 19/10/98 presentata dalla **Dräger Italiana S.p.A.** (prot. N° 7025 del 30/11/98) con sede in Corsico (Mi) via Galvani, 7 mandataria per l'Italia della Soc. **Dräger Sicherheitstechnik GmbH di Lubecca R.F.G.** intesa ad ottenere l'omologazione dell'etilometro

tipo : **Alcotest 7110 MK III**

- Visto il verbale n° 415/99/RM in data 19/10/1999 di questo CSR PAD

### SI DICHIARA OMOLOGATO

Il tipo di etilometro sopra specificato, le cui caratteristiche sono state accertate conformi alla documentazione tecnica allegata alla domanda ed alle prescrizioni di legge con la stesura del verbale citato.

Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa su targhetta la seguente dicitura :

**OM00308et**

Per l'attrezzatura di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità congiuntamente al libretto metrologico. Gli apparecchi prodotti prima di essere utilizzati dagli Organi di Polizia devono essere sottoposti alla verifica preventiva presso il Laboratorio etilometri del CSR PAD. Per ogni esemplare di tale attrezzatura si dovrà annotare, su apposito registro con numerazione progressiva e relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate.

vs/Vs

IL DIRETTORE  
(dott. Ing. Carlo Alberto Barbi)

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

## **“SI DICHIARA OMOLOGATO”**

*“Il tipo di etilometro sopra specificato, le cui caratteristiche sono state accertate conformi alla certificazione tecnica allegata alla domanda e alle prescrizioni di legge con la stesura del verbale citato.*

*Gli esemplari prodotti dovranno essere conformi al tipo omologato e portare impressa sulla targhetta la seguente dicitura: OM0308et”*

## **MA SARA' PROPRIO COSI'!**

**Di seguito cita:**

*“Per l’attrezzatura di cui sopra è autorizzato il rilascio della dichiarazione di conformità congiuntamente al libretto metrologico. Gli apparecchi prima di essere utilizzati dagli Organi di Polizia devono essere sottoposti alla verifica preventiva presso il Laboratorio etilometri del CRSPAD. Per ogni esemplare di tale attrezzatura si dovrà annotare, su apposito registro con numerazione progressiva e relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate.”*

## **ANALIZZIAMO LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

Verifichiamo se la dichiarazione di conformità allegata al libretto metrologico, corrisponde alle prescrizioni “dell’omologazione”.

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato

OM **00308Bet**

del **10.11.1999**


Tipo: **ALCOTEST 7110 MKIII**

N° di serie: **ARZE 0038**

Dichiarazione n°: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

(Firma)

 \_\_\_\_\_ (1)

(1) depositata presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione

3

**La dichiarazione di conformità è priva di numero identificativo progressivo, data di emissione e timbro dell'azienda (Drager), lo stesso il timbro**

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

**del Ministero, questo vizio insanabile determina che lo strumento è difforme alle prescrizioni “dell’omologazione”, ogni risultato ottenuto è privo di valenza legale e inutilizzabile.**

Per quale motivo l’azienda ha ommesso dati così significativi prescritti “dall’omologazione”.

Di norma, questi metodi vengono utilizzati per creare dei cloni.

**Con un solo documento di certificazione possono esistere decine/centinaia di etilometri in circolazione.**

Questo metodo è stato appurato in una indagine investigativa di una importante Procura in cui ho collaborato come persona informata sui fatti.

Osserviamo anche la firma della dichiarazione di conformità, non si conosce la paternità della firma, mancando il numero identificativo è impossibile identificare la paternità della firma abilitata.

**Confrontiamo la dichiarazione di conformità di un altro libretto metrologico, pure questa priva di data, numero identificativo, timbro dell’azienda costruttrice, in questa è presente il timbro del Ministero.**

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l’autorizzazione dell’autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER L'ETILOMETRO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara ai sensi dell'art. 186 comma 4 del Codice della Strada, dell'art. 379 del Regolamento di attuazione e del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 che l'etilometro sotto indicato è conforme in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento dei Trasporti Terrestri - CENTRO SUPERIORE RICERCHE PROVE AUTOVEICOLI E DISPOSITIVI con certificato

OM **00308Bet**

del **10.11.1999**

Tipo: **ALCOTEST 7110 MKIII**

N° di serie: **ARZT - 0019**

Dichiarazione n°:

Data:



(Firma)

(1)

(1) depositata presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione

3

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

Valutando più libretti metrologici, troviamo firme diverse in ogni libretto, non si conosce il vero firmatario, il quale come si evince dalla stessa dichiarazione di conformità, la/le firma/e devono essere depositate al Ministero. (paragrafo 3.3)

#### **Allegato n.1**

#### **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA RICHIEDERE ALLE DITTE COSTRUTTRICI**

1. Certificato del Tribunale competente da cui risulti l'iscrizione della Ditta nei registri delle imprese, nonché della persona che ha la legale rappresentanza della Società (non è necessario se trattasi di Ditta individuale);
1. Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
2. Dichiarazione, con firma debitamente autenticata del legale rappresentante della Società, da cui risulti:
  - 3.1 - il nome del responsabile tecnico della Società per le questioni relative all'omologazione delle attrezzature e in particolare della persona autorizzata a sottoscrivere la scheda informativa, la relazione tecnica e gli eventuali schemi e disegni da presentare a corredo della domanda di omologazione, nonché il deposito della relativa firma, debitamente autenticata;
  - 3.2 - il nome della persona/e accreditata/e presso il Centro Superiore Ricerche e Prove competente e/o presso il Ministero per la trattazione delle pratiche di omologazione, nonché il deposito della relativa firma, debitamente autenticata;
  - 3.3 - il nome della persona/e autorizzata a firmare le dichiarazioni di conformità e i certificati di origine, nonché il deposito della relativa firma, debitamente autenticata;
  - 3.4 - l'impegno a comunicare qualsiasi variazione nel mandato conferito alle persone di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3.
3. Relazione, con firma autenticata, del legale rappresentante della Società sulla organizzazione produttiva, contenente la descrizione degli impianti di produzione e una planimetria dello stabilimento ivi compresa la organizzazione dei controlli di conformità al prototipo omologato.
4. Relazione, con firma autenticata, del legale rappresentante della Società, da cui risulti l'organizzazione di vendita e la rete di assistenza;
5. Eventuale Atto costitutivo della Società;
6. Facsimile del libretto metrologico contenente il facsimile della dichiarazione di conformità e del certificato di origine.
7. Atto di sottomissione dal quale risulti l'impegno della Società a consentire, in qualsiasi momento, l'accesso di funzionari della D.G. M.C.T.C. agli stabilimenti di produzione ed ai laboratori annessi.
8. Verbale di sopralluogo nello stabilimento della Società, eseguito da funzionari del Centro Superiore Ricerche e Prove competente o del C.P.A. autorizzato.

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

Al punto 3.3 dei documenti da depositare per chiedere l'omologazione vi è il deposito del nominativo/i autorizzato a firmare le dichiarazioni di conformità e i certificati di origine, nonché il deposito della relativa firma, debitamente autenticata.

Ci si chiede se realmente è così, viste le gravi omissioni di identificazione dello strumento, **che può essere identificato solamente attraverso la dichiarazione di conformità numerata, datata e registrata in un apposito registro.**

## **DECRETO INTERMINISTERIALE 196/90**

**DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1990, n. 196**

**(G.U. n. 171 del 24.7.1990)**

**Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza.**

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI**

**di concerto con**

**I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITÀ' E DELL'INTERNO**

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

## 2.8 Dispositivo di calibrazione

Dispositivo che permette di calibrare lo strumento per mezzo di una miscela di gas campione la cui umidità relativa è almeno 90% e la temperatura di  $34^{\circ} \pm 1^{\circ} \text{C}$ . Questa miscela di gas, costituita da aria ed alcool, deve attraversare tutto il circuito gassoso di analisi, a partire dal boccaglio, nel senso del passaggio normale dell'aria espirata.

## 2.9 Dispositivo di calibrazione per simulazione

Dispositivo che permette il calibraggio dello strumento con un procedimento diverso da quello definito al punto 2.8, in particolare, per simulare gli effetti del passaggio della miscela di gas campione. La calibrazione effettuata con un gas diverso da quello descritto in 2.8 è da considerare calibrazione per simulazione.

## 4 Caratteristiche metrologiche nelle condizioni di riferimento

### 4.1 Errori massimi tollerati

#### 4.1.1 Specificazioni

Gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in più o meno, sono:

- 0,016 mg/l per concentrazione inferiore a 0,400 mg/l;
- 4% in valore relativo per concentrazione fra 0,400 mg/l e 1,000 mg/l inclusi;
- 8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1,000 mg/l e fino a 2,000 mg/l incluso;
- 16% in valore relativo per concentrazione superiore a 2,000 mg/l e fino a 3,000 mg/l incluso.

Dall'allegato del Decreto Interministeriale 196/90, si evince alle "caratteristiche metrologiche" nelle condizioni di riferimento:

### **ERRORI MASSIMI TOLLERATI.**

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

Lo 0,016 mg/l per concentrazioni inferiori a 0,400 mg/l.

Il 4% per concentrazioni fra 0,400 mg/l e 1,000 mg/l inclusi.

Il 8% per concentrazioni superiori a 1,000 mg/l fino a 2.000 mg/l incluso.

Il 16% per concentrazioni superiori a 2,000 mg/l fino a 3,000 mg/l incluso.

**ANALIZZIAMO ORA LE RISULTANZE OTTENUTE DALLE  
VERIFICHE EFFETTUATE SULL'ETILOMETRO.**

VALUTIAMO LA VERIFICA PRIMITIVA ESSENDO PIU' COMPLETA E  
SPECIFICA CON LE VERIFICHE DA ATTUARE PER ABILITARE LO  
STRUMENTO AD ESSERE UTILIZZATO.

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione  
senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il  
procedimento del sig.**

VERIFICA: **PRIMITIVA / PERIODICA** (\*)

LABORATORIO:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI  
 Centro Superiore per la Ricerca, Prove, Affidabilità e Diagnostica  
 Via di Settebagni n° 333 - Tel. 06 87266-299/398/237/278  
 00138 ROMA

DATA: **07 NOV. 2008**


gas di alcool etilico (mg/l)	Valore effettivo hanno [mg/l] [g/l]	Esito della verifche.				
		1,5 l in 5s	3l in 5s	4,5l 5s	3l in 15s	3l 5s 15s naber
		0,000	0,000 0,000		<b>B</b>	
0,200	0,196 0,451		<b>B</b>			
0,350	0,325 0,748	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
0,400	0,370 0,850		<b>B</b>			
0,700	0,642 1,477		<b>B</b>			
0,950						
1,500	1,452 3,340		<b>B</b>			
2,500	2,352 5,410		<b>B</b>			

PRIMITIVA D'ADAMO 07 11 2008 B N 2

riempire le caselle interessate {  
 con B per i risultati esatti  
 con E per i risultati che superano l'errore massimo tollerato

RISULTATO DEL CONTROLLO: **ACCETTATO/RESPINTO** (\*)

(\*) ~~Cancellare l'indicazione inutile~~  
 imposta di bollo  
 assolta mediante  
 versamento in o/c  
 postale ai sensi  
 dell'art. 3 del D.P.R.  
 30.12.1999 N. 055



*[Handwritten signature]*  
 (firma del responsabile del laboratorio)

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

Esponiamo delle descrizioni alle diciture di riferimento.

**Gas di alcool etilico (mg/l)** : è la quantità di gas iniettato per verificare la corrispondenza.

**Valore effettivo a banco** : è il risultato ottenuto nelle verifiche a banco in mg/l e convertite in g/l con la formula di seguito citata in rif. al punto dell'allegato del DM 196/90.

## 2.1 Etilometro

Strumento che misura la concentrazione di alcool per analisi dell'aria alveolare espirata (espresso in milligrammi per litro di aria) in condizioni definite di prova e in corrispondenza di ciascun valore di aria espirata indica il valore della concentrazione alcolemica (espressa in grammi di alcool per litro di sangue) ottenuta moltiplicando la misura per il fattore convenzionale 2.300.

## 3.9 Calibrazione o verifica della corretta calibrazione

Per permettere le operazioni di manutenzione e di controllo, gli strumenti devono permettere la calibrazione o la verifica della giusta calibrazione per mezzo della miscela di gas campione definita in 2.8 (questa miscela di gas campione può essere incorporata nello strumento). La calibrazione, per simulazione o la verifica della corretta calibrazione, devono essere effettuati per un valore della scala tra 0,300 mg/l e 0,500 mg/l corrispondenti a 0,69 1,15 g/l di sangue. Tuttavia, si può scegliere un valore diverso se risulta che questo porta ad una migliore precisione dello strumento in quel tratto di scala.

### **Il coefficiente di conversione è di 2300!**

0,300 mg/l gas iniettato per la verifica, corrisponderebbe a g/l nel sangue.

0,500 mg/l gas iniettato per la verifica, corrisponderebbe a g/i nel sangue.

### **MA E' PROPRIO COSI'!**

#### **Comparazione Prove Effettuate a Banco rif. pag. 12**

0,000 mg/l gas iniettato = 0,000 mg/l a banco x coefficiente = 0,000 g/l nel sangue

0,200 mg/l gas iniettato = 0,196 mg/l a banco x coefficiente = g/l nel sangue

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**



## Valutiamo ora le differenze in funzione al coefficiente

<u>Comparazione</u>	<u>1900</u>	<u>2000</u>	<u>2100</u>	<u>2200</u>	<u>2300</u>
<u>0,200 mg/l</u>	0,380 g/l	0,400 g/l	0,420 g/l	0,440 g/l	<u>0,460 g/l</u>
<u>0,350 mg/l</u>	0,665 g/l	0,700 g/l	0,735 g/l	0,770 g/l	<u>0,805 g/l</u>
<u>0,400 mg/l</u>	0,760 g/l	0,800 g/l	0,840 g/l	0,880 g/l	<u>0,920 g/l</u>
<u>0,700 mg/l</u>	1,330 g/l	1,400 g/l	1,470 g/l	1,540 g/l	<u>1,610 g/l</u>
<u>1,500 mg/l</u>	2,850 g/l	3,000 g/l	3,150 g/l	3,300 g/l	<u>3,450 g/l</u>
<u>2,500 mg/l</u>	4,750 g/l	5,000 g/l	5,250 g/l	5,500 g/l	<u>5,750 g/l</u>

### Siamo sicuri sia solo una questione di coefficiente?

Di seguito elenchiamo alcuni risultati ottenuti con la comparazione di due etilometri e esame del sangue



© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**



Osservando le foto B1/6 – B2/6 - D2/1 e 1/1E abbiamo delle divergenze enormi rispetto al rilevato e alla quantità di alcol realmente assunto.

Più basso è l'alcol assunto e più alta è la percentuale del rilevato.

**B1/6** assunto 50 ml di vino a 12 gradi = rilevato dall'etilometro 0,85 g/l comparandolo con la quantità media di sangue di una persona, risulta come avesse bevuto una quantità pari a 5,873 dl = 6,9 volte superiore rispetto all'alcol assunto.

**B2/6** assunto 50 ml di vino a 12 gradi = rilevato dall'etilometro 0,97 g/l comparandolo con la quantità media di sangue di una persona, risulta come avesse bevuto una quantità pari a 6,702 dl = 6,9 volte superiore rispetto all'alcol assunto.

**D2/1** assunto 125 ml di vino a 12 gradi = rilevato dall'etilometro 0,43 g/l comparandolo con la quantità media di sangue di una persona, risulta come avesse bevuto una quantità pari a 2,971 dl = 6,9 volte superiore rispetto all'alcol assunto.

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

1/1E assunto 125 ml di vino a 12 gradi = rilevato dall'etilometro 0,34 g/l comparandolo con la quantità media di sangue di una persona, risulta come avesse bevuto una quantità pari a 2,340 dl = 6,88 volte superiore rispetto all'alcol assunto.

**Valutando i parametri delle risultanze, gli etilometri sovrastimano di quasi SETTE VOLTE il reale alcol assunto.**

A certificare l'attendibilità delle operazioni sopra descritte, hanno partecipato:

**Collaboratori della perizia tecnico scientifica**

Sindaco di Fonte Massimo Tondi (Persona Istituzionale e sottoposta al test).

Giudice di Pace Letterio Balsamo (Giudice valutatore + test).

Avvocato Gino Zambianco (Giudice valutatore).

Medico Goffredo Chiavelli (Prelievo del sangue + test).

Giornalista Dr. Massimo Martire di Canale Italia (Giudice valutatore + test).

Tecnico sperimentatore Giorgio Marcon (Esecutore protocollo test + test).

Agente di Polizia Municipale Cittadella 1 (utilizzatore etilometro 1 Draeger)

Agente di Polizia Municipale Cittadella 2 (utilizzatore etilometro 1 Seres)

Persona A sottoposta al test.

Persona B sottoposta al test.

Persona C sottoposta al test.

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

Valutiamo ora le risultanze delle verifiche dell'etilometro in questione (pag.12) con gli errori massimi consentiti (pag.10) utilizzato su :

gas alcol etilico	Valore effettivo a banco	Errore 0,016 mg/l	Errore 4%	Errore 8%	Errore 16%
0,200 mg/l	mg/l				
0,350 mg/l	mg/l	<b><u>0,25 mg/l</u></b>			
0,400 mg/l	mg/l		<b><u>+ 8%</u></b>		
0,700 mg/l	mg/l		<b><u>+ 9%</u></b>		
1,500 mg/l	mg/l				
2,500 mg/l	mg/l				

L'etilometro viola gli errori massimi tollerati dal DM 196/90 ed eccede di:

**0,25 mg/l** nella misura di **0,350 mg/l**

**8%** nella misura dello **0,400 mg/l**

**9%** nella misura dello **0,700 mg/l**

**Questo etilometro non doveva essere messo in circolazione.**

Nella descrizione del D.M. 22 maggio 1990, n° 196 risultano le prescrizioni che se non rispettate e non valutate dal punto di vista tecnico, scientifico e normativo, affidandosi esclusivamente a elementi statici di prova affidabilità, impongono il ritiro dell'etilometro.

Tant'è che il Ministero prescrive l'eliminazione degli etilometri non confacenti ai requisiti imposti dal D.M. 22 maggio 1990, n° 196 e dall'omologazione!

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i sistemi Informativi e Statistici

Prot. 537

Roma, 21 luglio 2011

## IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada e correlato art. 379 commi 6, 7 e 8 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

### AUTORIZZA

i Centri Prova Autoveicoli di Milano e Catania alla esecuzione delle prove per la verifica e, se necessario, dell'aggiustamento della taratura degli etilometri in uso, operando in qualità di laboratori coordinati col summenzionato C.S.R.P.A.D. di Roma ed utilizzando le medesime procedure metrologiche.

Ai fini dell'assolvimento di quanto sopra i.CPA di Milano e Catania provvederanno, a prove eseguite, all'emissione delle certificazioni di prassi ed alla firma dei libretti metrologici degli strumenti sottoposti a verifica, applicando, se previsti, gli appositi sigilli. In caso di esito negativo

delle verifiche e prove l'etilometro viene ritirato dall'uso. L'etilometro, anche se funzionante, può essere ritirato dall'uso per rilievi sullo stato di conservazione in quanto non conforme al tipo omologato.

**La prova effettuata a si deduce priva di valore legale per essere utilizzata, mancando tutti gli elementi prestabiliti per legge essendo l'etilometro non conforme all'omologazione e al DM 196/90.**

Con osservanza.

In fede

Giorgio Marcon

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

## ***Normative in materia.***

RD 7088/1890 - BIPM 1875 - RD 162/1861.

### **Fonti Internazionali:**

BIPM – WTO – MRA - NORME UE

### **Le norme Metrologiche UE**

**Direttive MID - Direttiva 2004/22/CE Parlamento Europeo** 31 marzo 2004 strumenti di misura.

**Direttiva 2014/32/UE Parlamento Europeo** 26 febbraio 2014 **Termine Recepimento** 19 aprile 2016.

**Retroattività** delle Norme della Direttiva 2004/22/CE.

**La validità dei certificati degli strumenti** messi in circolazione retroattivi alla Direttiva, con o senza omologazione **30/10/2016** e l'obbligo dei fabbricanti e distributori di garantirne la conformità attraverso la documentazione tecnica, dichiarazione di **conformità UE**, la **Marcatatura CE**, la **Marcatatura Metrologica supplementare**.

**La Conformità degli strumenti di misura** devono essere conforme alle **Direttive** e rispettino i requisiti delle **Norme Armonizzanti OIML**.

**Attuazione nazionale della direttiva 2004/22/CE - Legge delega 62/2005.**

**DM 60/2015**

**Raccomandazione OIML R126/2012.**

**Etilometro.** Stabilisce **requisiti e metodologie di controllo e verifiche** sugli etilometri.

**Raccomandazione OIML D031/2008.** Requisiti generali per strumento di misura software controllato.

**Circolare 0079499 del 21 Marzo 2016** (MISE) organo preposto per tarature.

**Direttiva 2014 32 UE** Strumenti misura.

**Decreto Ministeriale 28 marzo 2000 n. 182,** Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici.

**Direttiva 30 luglio 2004,** Definizioni delle caratteristiche dei sigilli di garanzia, apposti sugli strumenti di misura da parte dei laboratori riconosciuti idonei a eseguire la verifica periodica.

**Legge 7 agosto 1990, n. 241** “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni.

**Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59** Attuazione della direttiva 2006/123/CE concernente i servizi nel mercato interno.

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**

**Direttive ministeriali recanti le procedure per l'esecuzione dei controlli successivi sugli strumenti di misura** ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 22 del 02 febbraio 2007.

**UNI 11063.** Manutenzioni

**UNI EN ISO 9000:2005.** Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e terminologie.

**Norma UNI EN ISO 9001:2008.** Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.

**Norma UNI EN ISO 17025:2005.** Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura.

**Norma UNI EN ISO 19011:2003** Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità.

**Il laboratorio sia accreditato** in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025.

**Certificato in conformità** alla norma UNI EN ISO 9001.

**DIRETTIVA 2004/22/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO** E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura.

**DIRETTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO** E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.

**DIRETTIVA 2014/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO** E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

***Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE.***

***BUR n. 52 del 24.12.2013 Regione Toscana ha approvato con riferimento al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 82 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" l'utilizzo dell'etilometro attraverso l'USL, il quale deve essere stato riconosciuto il marchio "CE Medicale" in base alla Direttiva CEE 93/42 essendo dispositivo elettromedicale (DDM 93/42).***

**MARCON GIORGIO**  
Via degli Alpini, 75 - Tel. 0422/771335  
31040 GIAVERA DEL MONTELLO (TV)  
C.F. MRC GRG 56A17 A471K

© All rights reserved. Vietata ogni divulgazione, copia, modifica e ogni altra manipolazione senza l'autorizzazione dell'autore. **Questa relazione è ad esclusivo utilizzo per il procedimento del sig.**